

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 22 giugno 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MATHI - VARIANTE PARZIALE N. 5
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 654 – 23806/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Mathi:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 55-41752 del 19/12/1994;
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 9 del 26 aprile 2010, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., trasmesso alla Provincia, in data 18/05/2010 (pervenuto in data 25/05/2010), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. 060/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.138 abitanti al 1971; 4.165 ab. al 1981; 4.090 ab. al 1991; 3.907 ab. al 2001, dato quest'ultimo, che evidenzia un andamento in leggero decremento;
- superficie territoriale di 707 ettari, dei quali 477 di pianura, 190 di collina e 40 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 584 *ha* con pendenze inferiori

ai 5°, 91 ha con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 72 ettari appartengono alla Classe I^a e 127 ettari alla Classe II^a, complessivamente rappresentano il 28% della superficie comunale; è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 87 ettari (circa il 12% della superficie territoriale);

- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Lanzo-Ciriè, Sub-ambito “*Area Ciriè*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. all’articolo 9.2.2. delle N.d.A.;
- sistema produttivo: appartiene all’*Ambito di valorizzazione produttiva*, individuato dalle N.d.A. del P.T.C. facente capo al Bacino di Ciriè;
- fa parte del *Patto Territoriale della Stura* (insieme ad altri 32 comuni, a 2 comunità montane, alla Provincia di Torino e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel novembre 1999 dal Comune di Ciriè;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 2 e n. 27;
 - è attraversato dalla ferrovia Torino-Ceres e nel territorio comunale è presente una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Stura di Lanzo, Fisca e dal Rio Banna, i cui corsi sono compresi nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, evidenzia 137 ettari del territorio comunale come “*aree inondabili*” con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
 - il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale una superficie pari a 124 ettari, inserita in fascia A e B;
- tutela ambientale:
 - una porzione di superficie comunale pari a 126 ettari è interessata dall’Area Protetta Regionale Istituita denominata “*Zona di Salvaguardia della Stura di Lanzo*”, sulla stessa area insiste il Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE “*HABITAT*” - BC 10014, “*Stura di Lanzo*”;

(per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 9 del 26 aprile 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, introduce “... *alcuni adeguamenti e modifiche per risolvere problematiche ... di assoluta priorità e urgenza ...*”, in attesa della predisposizione della Variante Strutturale attualmente in fase di studio, di seguito riportati:

- alla normativa in materia di commercio, ai sensi della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006;

- di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione al dettato del Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 31 gennaio 2005;
- ripermimetrazione e variazione della destinazione d'uso delle aree a servizi pubblici "P10", "Sa2" e "Sa3" poste in via San Giorgio e lieve rettifica del tracciato stradale; le modifiche citate comportano un incremento delle aree a servizi pari a mq 620;
- stralcio di porzioni di aree site in zona "an2" e "Ac" e prolungamento di via Cafasse sino al collegamento con via Reposa;
- riduzione della zona "S2" destinata a servizi pubblici e contestuale incremento della estensione della zona "SI";
- modifica della destinazione d'uso dell'insediamento artigianale sito in zona "Ap2.I" ;
- introduzione dell'ammissibilità di operare interventi di sostituzione edilizia nella struttura ex produttiva in ambito n. 21 del Centro Storico;
- rettifica alla destinazione urbanistica di un edificio in località Boschetto;
- riduzione dell'indice di densità territoriale in zona "An3";
- revisione del testo delle Norme Tecniche di Attuazione, finalizzato al recepimento degli adeguamenti introdotti ai punti che precedono e al chiarimento di alcuni aspetti, tesi a superare difficoltà interpretative;

La cartografia di Piano è stata aggiornata alle variazioni introdotte dalla Variante; la documentazione allegata contiene inoltre la verifica di conformità ai parametri di cui al comma 7 dell'articolo 17 L.R. n. 56/77, di compatibilità acustica degli interventi, del rischio idrogeologico ed evidenzia altresì i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/07/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 14/06/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. del Comune di Mathi, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 26 aprile 2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Mathi la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta